

FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di corsi di formazione in materia di antincendio per il personale dell'Istituto Oncologico Veneto da svolgersi in più edizioni, comprensivo della fornitura del materiale didattico e dell'attrezzatura per l'addestramento, i servizi di trasporto dei discenti e di noleggio delle aule e degli spazi necessari per lo svolgimento dei corsi.

La tipologia dei corsi e il numero di edizioni sono indicate nella tabella sottoriportata.

Tipologia Corso	Numero triennale di edizioni
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 D.M. 2/9/21 (8 ore)	3
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3 D.M. 2/9/21 (16 ore)	20
CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 D.M. 2/9/21 (8 ore).	1

Art. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione.

L'importo posto a base d'asta ammonta ad € 117.000,00 (Iva esclusa), di cui € 8.000,00 (Iva esclusa) per le spese relative all'imposta di bollo da apporre all'attestato finale ed € 29.000,00 (Iva esclusa) per le spese di tesoreria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per il servizio in parola non sono previsti gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

Tutte le spese inerenti ai docenti ed altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei corsi e del progetto formativo sono a carico del soggetto attuatore.

Nel caso in cui in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante, potrà imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione del servizio alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'Aggiudicatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – TIPOLOGIA E CONTENUTO DEI CORSI

L'Aggiudicatario dovrà fornire i corsi di formazione nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate negli articoli che seguono.

Art. 4.1. Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 3

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).			
MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	<ul style="list-style-type: none"> - principi sulla combustione - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 	4 ore

2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	<ul style="list-style-type: none"> - le aree a rischio specifico; la protezione contro le esplosioni. <p>Misure antincendio (prima parte):</p> <ul style="list-style-type: none"> - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione; - esodo; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore 	4 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	<p>Misure antincendio (seconda parte):</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo dell'incendio; - operatività antincendio; - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. - controlli e la manutenzione. <p>Il piano di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di emergenza; - procedure di allarme; - procedure di evacuazione. 	4 ore
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; - presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. - presa visione del registro antincendio; - chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	4 ore
DURATA TOTALE			16 ore

Il corso deve avere ad oggetto la formazione e l'addestramento della squadra antincendio livello 3 (16 ore), conformemente a quanto previsto dalla normativa e circolari vigenti (D. Lgs. 81/08 e D.M. 2/9/21), e sarà destinato a tutti i lavoratori dell'Istituto Oncologico Veneto e addetti alla squadra antincendio e deve comprendere ai sensi del D.M. 10/03/1998 la formazione teorica e pratica sugli argomenti sopra indicati.

Fatto salvo lo svolgimento di quanto previsto dalla predetta normativa, il corso dovrà essere arricchito da attenzione specifica agli aspetti applicativi dei Piani d'Emergenza Aziendali ed ai comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I docenti titolari ed i loro sostituti dovranno possedere pregressa esperienza nella formazione antincendio risultante da curriculum vitae in formato europeo. I curricula vitae dovranno essere messi a disposizione dell'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto anche ai fini dell'accreditamento ECM.

➤ **Modalità organizzative**

Il corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3:

- dovrà essere svolto in moduli didattici collettivi con insegnante/istruttore per la durata di 16 (sedici) ore più l'esame finale;
- dovrà essere articolato in 20 edizioni per il triennio;
- dovrà prevedere un numero massimo di 25 (venticinque) partecipanti per edizione;
- dovrà svolgersi sia per la parte teorica che per la parte pratica presso aule sedi attrezzate con siti idonei messi a disposizione dalla ditta. Le aule dovranno possedere la conformità antincendio che dovrà essere resa disponibile per l'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Per la **parte teorica**, la ditta affidataria dovrà:

- provvedere alla predisposizione del materiale didattico per n. 25 partecipanti per edizione, fornire le dispense riassuntive, slides e/o presentazioni utilizzate dal docente ed esempi, casi concreti, ecc. utili all'applicazione pratica degli apprendimenti. Tale materiale dovrà essere fornito, a cura del soggetto attuatore, sotto forma cartacea o in formato elettronico (es. formato pdf compresso) ai partecipanti;
- provvedere, in base alle indicazioni ed alla modulistica ECM fornita dall'Ufficio Formazione:
 - a) alla raccolta delle firme di presenza dei partecipanti e dei docenti;
 - b) alla restituzione del materiale di cui ai punti a) in forma originale, cartacea, completo in ogni sua parte all'Ufficio Formazione;
- provvedere alla predisposizione e compilazione degli attestati di partecipazione finale;
- garantire il trasporto dei corsisti: dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede prevista ove si svolgerà la formazione teorica e il ritorno.

Per la **parte pratica**, la ditta affidataria dovrà:

- provvedere, in base alle indicazioni ed alla modulistica ECM fornita dall'Ufficio Formazione:
 - a) alla raccolta delle firme di presenza dei partecipanti e dei docenti e dei test di gradimento;

- b) alla predisposizione delle prove di apprendimento e valutazione finale, loro somministrazione e correzione;
- c) alla restituzione del materiale di cui ai punti a) e b) in forma originale, cartacea, completo in ogni sua parte all'Ufficio Formazione;
- garantire e mettere a disposizione tutta l'attrezzatura per l'addestramento ed i relativi Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, tuta ignifuga, sotto casco ignifugo, casco con visiera) per i n. 25 partecipanti per edizione;
- disporre di un campo prove attrezzato per l'addestramento (esempio: vasca ed attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione delle prove a fuoco previste, bombola GPL per spegnimento innesco, prove lancio e stendimento manichetta, prova copertura antifiama, estintori idonei a tipologia idrico/CO2/Polvere ABC, materiale di consumo per esercitazioni pratiche, ecc.);
- mettere a disposizione almeno un estintore ogni 2 discenti, inoltre devono essere presenti anche 2 estintori di riserva;
- disporre di dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
- garantire il trasporto dei corsisti:
 - a) dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede prevista ove si svolgerà la formazione pratica e ritorno;
 - b) dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede del Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Padova e/o Castelfranco Veneto ove avverrà il sostenimento dell'esame finale e ritorno;

Per l'esame di idoneità tecnica presso i Comandi dei Vigili del Fuoco, la ditta affidataria dovrà:

- garantire la preparazione dei partecipanti all'esame di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio presso il Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF);
- gestire i rapporti fra Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.;
- fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento della prova d'esame di idoneità secondo le indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco del Comando di Padova e Treviso;
- fornire un addetto per attività di assistenza all'esame di idoneità da svolgersi presso la sede dei comandi dei Vigili del Fuoco di Padova e Treviso;

- provvedere al pagamento dell'imposta di bollo da apporre sull'attestato finale, e al costo per sostenere gli esami presso Vigili del Fuoco del Comando di Padova e Treviso, rapportati al numero di partecipanti previsti;
- garantire il trasporto dei corsisti dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede del Comando Provinciale dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Padova e/o Treviso ove avverrà il sostenimento dell'esame finale e ritorno;
- consegnare, a mano o tramite raccomandata A/R, gli attestati finali rilasciati dai Vigili del Fuoco all'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Le spese previste per il trasporto dei corsisti saranno a carico della ditta, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Si precisa che i costi relativi all'imposta di bollo da apporre sull'attestato finale e il costo per sostenere gli esami presso Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rapportati al numero di partecipanti previsti, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 4.2 Corso di aggiornamento antincendio per addetti in antincendio in attività di livello 3.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento). L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.			
MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 	3 ore
DURATA TOTALE			8 ore

Il corso deve avere ad oggetto l'aggiornamento della formazione e dell'addestramento della squadra antincendio livello 3 (8 ore), conformemente a quanto previsto dalla normativa e circolari vigenti (D. Lgs. 81/08 e D.M. 2/9/21), e sarà destinato a tutti gli addetti alla squadra antincendio dell'Istituto Oncologico Veneto e deve comprendere ai sensi del D.M. 10/03/1998 sugli argomenti sopra indicati.

Fatto salvo lo svolgimento di quanto previsto dalla predetta normativa, il corso dovrà essere arricchito da attenzione specifica agli aspetti applicativi dei Piani d'Emergenza Aziendali ed ai comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I docenti titolari ed i loro sostituti dovranno possedere pregressa esperienza nella formazione antincendio risultante da curriculum vitae in formato europeo.

➤ **Modalità organizzative**

Il corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3:

- dovrà essere svolto in moduli didattici collettivi con insegnante/istruttore per la durata di 8 (otto) ore comprensive di esame finale;
- dovrà essere articolato in n. 1 edizione per l'intera durata contrattuale;
- dovrà prevedere un numero massimo di 25 (venticinque) partecipanti per edizione;
- dovrà svolgersi sia per la parte teorica che per la parte pratica presso aule sedi attrezzate con siti idonei messi a disposizione dalla ditta. Le aule dovranno possedere la conformità antincendio che dovrà essere resa disponibile per l'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Per la **parte teorica**, la ditta affidataria dovrà:

- provvedere alla predisposizione del materiale didattico per n. 25 partecipanti per edizione, comprendente dispense riassuntive, slides e/o presentazioni utilizzate dal docente ed esempi, casi concreti, ecc. utili all'applicazione pratica degli apprendimenti. Tale materiale dovrà essere fornito, a cura del soggetto attuatore, sotto forma cartacea o in formato elettronico (es. formato pdf compresso) ai partecipanti;
- provvedere, in base alle indicazioni ed alla modulistica fornita dall'Ufficio Formazione:
 - a) alla raccolta delle firme di presenza e dei test di gradimento dei partecipanti e dei docenti;
 - b) alla restituzione del materiale di cui ai punti a) in forma originale, cartacea, completo in ogni sua parte all'Ufficio Formazione;
- provvedere alla predisposizione e compilazione degli attestati di partecipazione finale;

- garantire il trasporto dei corsisti: dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede prevista ove si svolgerà la formazione teorica e ritorno.

Per la **parte pratica**, la ditta affidataria dovrà:

- provvedere, in base alle indicazioni ed alla modulistica ECM fornita dall'Ufficio Formazione:
 - a) alla raccolta delle firme di presenza dei partecipanti e dei docenti e dei test di gradimento;
 - b) alla predisposizione delle prove di apprendimento e valutazione finale, loro somministrazione e correzione;
 - c) alla restituzione del materiale di cui ai punti a) e b) in forma originale, cartacea, completo in ogni sua parte all'Ufficio Formazione;
- garantire e mettere a disposizione tutta l'attrezzatura per l'addestramento ed i relativi Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, tuta ignifuga, sotto casco ignifugo, casco con visiera) per i n. 25 partecipanti per edizione;
- disporre di un campo prove attrezzato per l'addestramento (esempio: vasca ed attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione delle prove a fuoco previste, bombola GPL per spegnimento innesco, prove lancio e stendimento manichetta, prova copertura antifiama, estintori idonei a tipologia idrico/CO2/Polvere ABC, materiale di consumo per esercitazioni pratiche, ecc.). Detta disponibilità deve essere dichiarata in sede in offerta;
- mettere a disposizione almeno un estintore ogni 2 discenti, inoltre devono essere presenti anche 2 estintori di riserva;
- garantire il trasporto dei corsisti dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco Veneto alla sede prevista ove si svolgerà la formazione pratica e ritorno;
- farsi carico della gestione documentale relativa alle attestazioni finali e consegnare detti attestati a mano o tramite raccomandata A/R all'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Le spese previste per il trasporto dei corsisti saranno a carico della ditta, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Art. 4.3. Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 2.

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)			
MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: <ul style="list-style-type: none"> – le sostanze estinguenti; – il triangolo della combustione; – le principali cause di un incendio; 	2 ore

		<ul style="list-style-type: none"> – i rischi per le persone in caso di incendio; – i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 	
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): <ul style="list-style-type: none"> – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco; – compartimentazione; – esodo; – controllo dell'incendio; – rivelazione ed allarme; – controllo di fumi e calore; – operatività antincendio; – sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 	2 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> – presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; – presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; – esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; – presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	3 ore
DURATA TOTALE			8 ore

Il corso deve avere ad oggetto la formazione e l'addestramento della squadra antincendio livello 2 (8 ore), conformemente a quanto previsto dalla normativa e circolari vigenti (D. Lgs. 81/08 e D.M. 2/9/21), e sarà destinato al personale amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto collocato presso Piazza Salvemini PD e deve comprendere ai sensi del D.M. 10/03/1998 sugli argomenti sopra indicati.

Fatto salvo lo svolgimento di quanto previsto dalla predetta normativa, il corso dovrà essere arricchito da attenzione specifica agli aspetti applicativi dei Piani d'Emergenza Aziendali ed ai comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I docenti titolari ed i loro sostituti dovranno possedere pregressa esperienza nella formazione antincendio risultante da curriculum vitae in formato europeo.

➤ **Modalità organizzative**

Il corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività' di livello 2:

- dovrà essere svolto in moduli didattici collettivi con insegnante/istruttore per la durata di 8 (otto) ore comprensive di esame finale;
- dovrà essere articolato in n. 3 edizioni per il triennio;
- dovrà prevedere un numero massimo di 25 (venticinque) partecipanti per edizione;
- dovrà svolgersi sia per la parte teorica che per la parte pratica presso aule sedi attrezzate con siti idonei messi a disposizione dalla ditta. Le aule dovranno possedere la conformità antincendio che dovrà essere resa disponibile per l'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Per la **parte teorica**, la ditta affidataria dovrà:

- provvedere alla predisposizione del materiale didattico per n. 25 partecipanti per edizione, comprendente dispense riassuntive, slides e/o presentazioni utilizzate dal docente ed esempi, casi concreti, ecc. utili all'applicazione pratica degli apprendimenti. Tale materiale dovrà essere fornito, a cura del soggetto attuatore, sotto forma cartacea o in formato elettronico (es. formato pdf compresso) ai partecipanti;
- provvedere, in base alle indicazioni ed alla modulistica fornita dall'Ufficio Formazione:
 - a) alla raccolta delle firme di presenza dei partecipanti e dei docenti dei test di gradimento;
 - b) alla predisposizione delle prove di apprendimento e valutazione finale, loro somministrazione e correzione;
 - c) alla restituzione del materiale di cui ai punti a) e b) in forma originale, cartacea, completo in ogni sua parte all'Ufficio Formazione;
- provvedere alla predisposizione e compilazione degli attestati di partecipazione finale;
- garantire il trasporto dei corsisti dalla sede di Piazza Salvemini PD alla sede prevista ove si svolgerà la formazione teorica e ritorno.

Per la **parte pratica**, la ditta affidataria dovrà:

- garantire e mettere a disposizione tutta l'attrezzatura per l'addestramento ed i relativi Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, tuta ignifuga, sotto casco ignifugo, casco con visiera) per i n. 25 partecipanti per edizione;
- disporre di un campo prove attrezzato per l'addestramento;
- mettere a disposizione almeno un estintore ogni 2 discenti, inoltre devono essere presenti anche 2 estintori di riserva;

- garantire il trasporto dei corsisti dalla sede di Piazza Salvemini PD alla sede prevista ove si svolgerà la formazione pratica e ritorno;
- farsi carico della gestione documentale relativa alle attestazioni finali e consegnare detti attestati a mano o tramite raccomandata A/R all'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto;

Le spese previste per il trasporto dei corsisti saranno a carico della ditta, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Art. 5 - EROGAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a:

- definire, attraverso un programma scritto, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Oncologico Veneto, obiettivi, durata, metodologie e contenuti degli interventi formativi;
- comunicare dall'Istituto Oncologico Veneto, prima dell'inizio della prima edizione di ciascun corso e di ciascuna edizione successiva, i nomi dei docenti preposti allo svolgimento delle lezioni. Qualora i nominativi comunicati non rientrino fra quelli già indicati nella documentazione tecnica, la ditta dovrà far pervenire all'Istituto Oncologico Veneto i relativi *curricula*, conformi a quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato tecnico e d'onori. L'Istituto Oncologico Veneto, valutati i requisiti dei nominativi proposti, autorizzerà l'impiego dei nuovi docenti. Ogni variazione di docenza, con il modulo in corso di svolgimento, dovrà essere preventivamente comunicata all'Istituto Oncologico Veneto che si riserverà la facoltà di accettare la suddetta variazione:
- fornire all'Ufficio Formazione dell'Istituto Oncologico Veneto, in base alle indicazioni che saranno fornite, tutta la documentazione necessaria ai fini dell'Accreditamento ECM che verrà predisposto dall'Istituto stesso;
- concordare il calendario attuativo, che sarà stabilito dall'Istituto Oncologico Veneto.

I succitati punti dovranno essere completati almeno 60 gg prima dell'avvio previsto delle lezioni salvo diverso termine concordato fra le parti.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva la possibilità di comunicare eventuali variazioni con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data concordata di inizio.

Art. 6 – ACCREDITAMENTO

L'Istituto Oncologico Veneto, in quanto provider ECM, provvederà all'accREDITAMENTO dei corsi aggiudicati al soggetto attuatore.

A tal fine le ditte sono tenute a presentare la microprogettazione formativa, e tutta la documentazione richiesta, illustrando i programmi dei corsi in base alla documentazione fornita dall'Ufficio Formazione dell'Istituto, almeno 60 giorni prima dell'inizio della prima edizione del corso.

Art. 7 - RAPPORTI CON L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

La ditta affidataria deve indicare al suo interno un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, che deve curare i rapporti con l'Istituto Oncologico Veneto, in particolare per gli aspetti di contenuto scientifico, organizzativi, e per quanto attiene l'organizzazione, la gestione e il coordinamento del *provider* ECM e di tutte le attività formative rivolte ai dipendenti.

Il referente indicato è il soggetto a cui l'Istituto Oncologico Veneto farà riferimento per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e didattici connessi alla gestione del contratto.

Il referente dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti dall'Istituto Oncologico Veneto.

La ditta affidataria potrà successivamente provvedere alla sostituzione del proprio referente, dandone comunicazione formale all'Istituto Oncologico Veneto che si riserva l'insindacabile diritto ad accettare il nuovo nominativo.

Art. 8 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà nominato ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente

documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

Salve più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, per ogni violazione o inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento, anche parziali, degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente Capitolato tecnico e d'onori, l'Istituto applicherà nei confronti delle ditte le penali di seguito riportate:

a) Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti alla fornitura di cui si tratta, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel bimestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

b) Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Istituto si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

c) Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della *privacy*

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

d) Ritardo nella realizzazione di un'attività prevista

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

e) Mancata realizzazione di una giornata formativa programmata in assenza di un legittimo impedimento da comunicarsi con un preavviso di almeno 4 giorni

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

f) Mancato rispetto di un termine essenziale relativo ad un servizio

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

g) Mancato svolgimento del numero di ore di attività previste in sede di offerta tecnica nella macro area di riferimento

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

h) Mancato svolgimento dell'attività legata all'aspetto organizzativo, alla predisposizione del materiale didattico nonché all'attività di segreteria

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

i) Fornitura di prodotti difformi da quanto previsto nel presente capitolato

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva

di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

1) Mancata reperibilità del referente messo a disposizione

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale dell'Azienda. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- b) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- c) oneri di natura organizzativa;
- d) danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- e) minori introiti.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori l'Istituto provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n°123.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato tecnico e d'oneri con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto un prospetto dettagliato dell'attività svolta nel mese precedente, che dovrà riportare tutte le informazioni relative alle edizioni effettuate.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al

completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

- a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; Si

applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

c) del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

Gli operatori dovranno vestire in modo adeguato e consentire la riconoscibilità del personale specificamente addetto all'espletamento del servizio all'interno di una struttura ospedaliera.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito: [://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/).

Art. 14 - ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontracto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontracto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontracto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontracto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti

dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 - RECESSO UNILATERALE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (art. 1, comma 17 della l. 190/2012).

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione e/d esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà acquisire

ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L'Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L'Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L'Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

Art. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.